Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 febbraio 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1550.

Assegnazione di un contributo straordinario alla città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico-professionale « Galletti » e da denominarsi « A ricordo della Repubblica dell'Ossola - settembre-ottobre 1944 ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 30 milioni per la costruzione di un padiglione da annettere alla scuola professionale « Galletti » di Domodossola.

Il comune di Domodossola curerà la costruzione del padiglione che sarà intitolato « A ricordo della Repubblica dell'Ossola - settembre-ottobre 1944 », in occasione del XV anniversario della Repubblica stessa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una aliquota del gettito del provvedimento concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata. La relativa spesa sarà iscritta in apposito capitolo da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1551.

Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La decorrenza della carriera per il personale insegnante di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, ha effetto anche per quanto concerne il computo degli anni per il trattamento di quiescenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552.

Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 2.

Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.

La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.

Il Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge.

Art. 3.

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento

del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

Art. 4.

In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1962, n. **20**.
Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa

Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale non è necessaria l'autorizzazione, ancorchè essa sia richiesta per l'esercizio della azione penale.

Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.

Art. 2.
Rapporto, referto e denuncia

Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che alle autorità previste dallo articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene.

Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

Art. 3.
Poteri della Commissione inquirente

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria.

Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge.

Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

Art. 4.
Esame dei testimoni - Dovere di esibizione

Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte Costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale.

Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso.

I pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l'esibizione prevista dall'articolo 342 del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio.

Art. 5.
Atti della Commissione

I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente e da un segretario.

In caso di necessità ed urgenza il presidente può adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa.

Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.

Art. 6.

Commissari delegati

La Commissione può delegare a uno o più commissari il compimento di determinati atti istruttori.

In caso di necessità e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Segretezza degli atti della Commissione

I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 8.

Rifiuto di obbedienza alla Commissione

Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.

Art. 9.

Autorizzazione a procedere

Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte Costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli appartenenti alle altre forze armate, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte.

La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.

Art. 10.

Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare

Se il pubblico ministero, nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 11.

Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale

Se l'autorità giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune è in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perchè questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati.

La Corte Costituzionale decide con sentenza in Camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente.

Qualora il procedimento sia già innanzi alla Corte Costituzionale, l'autorità giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.

Art. 12.

Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati, il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.

Art. 13.

Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare

Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, e ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Art. 14.

Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte Costituzionale

Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Se la Corte Costituzionale, nel corso del giudizio d'accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Art. 15.

Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa

La definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'articolo precedente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare.

Art. 16.

Procedimento d'accusa per reati connessi

Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti.

Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente.

Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 17.

Deliberazione di messa in stato d'accusa

La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

Art. 18.

Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati

Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.

Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.

Art. 19.

Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio

Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.

Art. 20.

Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa

I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.

Art. 21.

Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati

La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

Art. 22.

Nomina del giudice relatore e del difensore

Il Presidente della Corte Costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio, agli altri eventuali atti istruttori e alla relazione provvede personalmente il Presidente della Corte Costituzionale.

Art. 23.

Poteri della Corte Costituzionale

La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni.

Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 3 e può revocare o modificare l'ordine di custodia già emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell'articolo 3.

Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Art. 24.

Fissazione della data del dibattimento

Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 25.

Astensione e ricusazione dei giudici

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.

Art. 26.

Composizione del Collegio giudicante

Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

Art. 27.

Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi

La Corte Costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 45 del codice di procedura penale, può conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto di accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.

Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.

Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 28.

Deliberazione e pubblicazione della sentenza

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 29.

Irrevocabilità e revisione della sentenza

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall'articolo 556 del codice di procedura penale, è esercitato dalla Commissione inquirente.

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.

Art. 30.

Azione civile

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

Art. 31.

Poteri nell'esecuzione penale

I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.

Art. 32.

Amnistia ed indulto - Riabilitazione

La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.

Art. 33.

Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione.

La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.

Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.

Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28.

Art. 34.

Applicabilità dei codici penale e di procedura penale

Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.

Art. 35.

Abrogazione di norme precedenti

E' abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 21.
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962.
Scioglimento del Consiglio comunale di Caorle.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Caorle — costituito, per legge, di 30 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 6-7 novembre 1960, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, divisi da profondi contrasti e nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

In tale situazione, le difficoltà di raggiungere una intesa che consentisse la costituzione di efficienti organi di amministrazione differirono, per quasi tre mesi, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, cui si addivenne, infine, il 26 gennaio 1961, in seduta di seconda convocazione e con maggioranza relativa.

Era chiaro, peraltro, che la mancanza di una solida base maggioritaria rendeva affatto precaria la funzionalità e la stessa stabilità dei predetti organi, i quali, difatti, in data 30 settembre, rassegnarono le dimissioni, dopo che il Consiglio, nelle sedute del 26 agosto e del 15 settembre s. a., aveva, per due volte, negato l'approvazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta.

Allo scopo di evitare il prolungarsi della carenza dei poteri locali e di porre, formalmente, il civico Consesso di fronte alle proprie responsabilità, il Prefetto di Venezia, con lettera del 27 ottobre scorso, fatta notificare a tutti i consiglieri, invitò il sindaco dimissionario a convocare, entro il termine di otto giorni, il Consiglio stesso affinchè provvedesse — a scanso delle misure di rigore previste dalla legge — alla presa d'atto delle dimissioni anzidette ed al rinnovo delle relative cariche, quali necessarie premesse, oltre tutto, per l'approvazione del bilancio che, approssimandosi la scadenza dell'esercizio finanziario, si rendeva ormai indilazionabile.

Neppure tale estremo tentativo sortì, però, gli effetti voluti, in quanto, nella seduta di prima convocazione, del 7 novembre u. s., dopo la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e della Giunta, ebbero esito negativo le conseguenti votazioni per la nomina del nuovo sindaco. Nella adunanza di seconda convocazione, del 9 successivo, si riuscì è vero, in votazione di ballottaggio, ad eleggere il sindaco, ma l'eletto dichiarò immediatamente di non accettare la nomina e tale rifiuto confermò dopo che un nuovo esperimento di ballottaggio (peraltro, illegittimamente effettuato) fece cadere ancora su di lui la scelta.

Rilevato, pertanto, che il predetto Consiglio — sebbene formalmente diffidato — è rimasto sostanzialmente, inadempiente all'obbligo primario della costituzione di vitali ed efficienti organi di amministrazione, col risultato di un generale ristagno delle pubbliche funzioni — in ordine anche ad atti essenziali quale, in primo luogo, l'approvazione del bilancio — e considerato che tale situazione di crisi non appare, ormai, suscettibile di alcuna positiva evoluzione, il Prefetto ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, intanto, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune medesimo, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Caorle in ordine a specifici adempimenti obbligatori per legge e fondamentali ai fini del funzionamento della civica azienda, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 dicembre u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Caorle ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione dottor Andrea Pullia.

Roma, addì 25 gennaio 1962

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Caorle (Venezia), si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla Giunta, omettendo così di ottemperare, nonostante la formale diffida del Prefetto, ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso della civica Azienda;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 dicembre 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caorle, è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Andrea Pullia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente dcreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

SCELBA

(952)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ancona presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Anitori dott. Alberto, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Cardinali dott. Alberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Avitabile dott. ing. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Zoppi dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Solazzi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Massi Emidio, Fabretti Eolo, Giannini Ezio, Rossi Alessandro, Stacchio Genovino, Giombi Adelmo e Fiatti Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Giampaoli cav. Rodolfo, Battelli Celso, Colucci comm. Dino e Valentino dott. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1961

Il Ministro: SULLO

(924)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Modena presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fertilio dott. Ferruccio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Gherardi dott. Decio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mattiolo ing. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Scianti geom. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Magherini dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fratti Valentino, Campani Lorenzo, Ferrari Eliseo, Degli Angeli Enrico, Arletti William, Manfredi Alfonso e Dotti Giancarlo, rappresentanti dei lavoratori;

Marcoaldi rag. Armando, Rebuttini cav. Dante, Cerea dott. Aristodemo e Lolli dott. Giulio Cesare, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benatti cav. Ienzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1961

(925) *Il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Belluno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zorzi dott. Giorgio Marino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Arena dott. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Marco ing. Ernesto, rappresentante del Genio civile;

Bonfatti Davis, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchini cav. Francesco, Broi Desiderio, Scarantino rag. Giovanni, Dal Pont Eliseo, Munaro Mario, Sforazzini Renato e D'Incau rag. Rodolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Lozzi cav. Agostino, Paradisi cav. Enrico, Del Magro dott. Luigi e Peterle Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Conti Pietro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(927)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Foggia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rebuzzi dott. Arturo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

De Bellis avv. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Viola ing. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Di Giovine dott. Oreste, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Jossa per. agr. Gaetano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Belgioioso Antonio, Fracassi Donato, Di Stefano Nicola, Benvenuto Giuseppe, Di Viesti Michele, Maulucci Vincenzo e Minghillo Michele, rappresentanti dei lavoratori;

Rapparini Araldo, Guerra Umberto, Maresca Alfredo e Ferraro Michele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rubino dott. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(926)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Massa Carrara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Masini dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Trombella dott. Celso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Masnata ing. Ernesto, rappresentante del Genio civile;

Fabrizi rag. Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fortunati Cesare, Zanzanaini Cesare, Pezzica Dante, Canesi Giuseppe, Menconi dott. Adriano, Varani dott. Lorenzo e Biggi Napoleone, rappresentanti dei lavoratori;

Borgioli cav. Mauro, De Sensi dott. Franco, Mariani Bruno e Ancillotti Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro.

Olmi rag. Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(928)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1961.

Determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1950, concernente la determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso;

Ritenuto che si appalesa opportuno rivedere le disposizioni contenute nel decreto stesso, in considerazione della intervenuta evoluzione della tecnica costruttiva, del più elevato tenore di vita della popolazione e delle mutate condizioni di mercato dei materiali edilizi;

Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e della legge 2 febbraio 1960, n. 35, sono considerate abitazioni di lusso;

1) le case costruite nelle aree destinate dal piano regolatore a ville signorili e parco privato;

2) le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore ai mq. 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala;

3) le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre cinque caratteristiche fra quelle previste dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1961

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE

Caratteristiche	*Specificazione delle caratteristiche*
1. Superficie dell'appartamento	Superficie utile netta complessiva superiore a mq. 200 esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala.
2. Ascensore (1) . . .	Di qualunque tipo, sia in chiostrina, scala, sede propria, quando il fabbricato ha meno di quattro piani sopraelevati.
3. Impianto speciale di acqua calda per uso domestici	Quando è indipendente dall'impianto di riscaldamento.
4. Scala di servizio .	Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi.
5. Montacarico o ascensore di servizio	Quando il fabbricato ha meno di sette piani sopraelevati.
6. Scala principale .	Con pareti rivestite di marmi pregiati di altezza superiore a cm. 170 di media.
7. Vano utile	Superficie utile netta media dei vani utili (escluso cucina, bagni, ingressi, corridoi e locali di servizio) superiore a mq. 25.
8. Altezza libera netta del piano	Superiore a m. 3,50; salvo che i regolamenti edilizi locali, attualmente vigenti, prescrivano altezze minime superiori.
9. Prospetti su vie e piazze	Eseguiti con rivestimenti di marmi pregiati al di sopra del davanzale del piano primo sopra il piano terreno e sopra il rialzato.
10. Porte d'ingresso agli appartamenti	1° di legno intagliato, scolpito, intarsiato, dorato; 2° con fregi sovrapposti o impressi.
11. Infissi interni . . .	Come ai numeri 1 e 2 della caratteristica 10.
12. Pavimenti (1) . . .	In marmo pregiato.
13. Pareti	Quando siano rivestite di stoffe, cuoio lavorato, carta dorata, argentata, vellutata, laminata o con qualsiasi altro materiale di pregio.
14. Soffitti	A cassettoni, oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano.
15. Impianto di condizionamento d'aria	Quando è indipendente dall'impianto di riscaldamento.
16. Gabinetto-bagno padronale (2)	Con rivestimenti alle pareti superiore a cm. 180 di marmo pregiato e quando la superficie utile del locale supera mq. 7.

(1) Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore conta per una caratteristica se il fabbricato ha meno di sette piani sopraelevati.

(1) Quando in ogni singolo appartamento il loro numero superi il 30% dei vani utili (cioè esclusi i servizi, come cucina, bagno, office, ecc.).

(2) Ogni bagno in più per appartamento conta per una caratteristica, escluso quello di servizio.

N.B. — Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni di cui al titolo II della legge 2 luglio 1949, n. 408 ed agli articoli 1 e seguenti della legge 2 febbraio 1960, n. 35, va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
ZACCAGNINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

(947)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sul regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1960, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e il successivo decreto in data 11 agosto 1961 di sostituzione di un membro del Comitato medesimo;

Vista la nota in data 5 dicembre 1961, con la quale la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni propone la nomina del prof. Rodolfo Masciotti, nuovo titolare del Servizio capitalizzazioni e fondi di previdenza, a membro del Comitato speciale amministratore del Fondo precitato, in rappresentanza dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del prof. dottor Remo Cacciafesta, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il prof. Rodolfo Masciotti è nominato membro del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del prof. dott. Remo Cacciafesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

(904)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno allo Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1958, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per la amministrazione del Fondo di previdenza di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1961, con il quale il prof. dott. Remo Cacciafesta è stato chiamato a far parte del Comitato speciale predetto in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione del dott. Giuseppe Galanti;

Vista la nota in data 5 dicembre 1961, con la quale la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni propone la nomina del prof. Rodolfo Masciotti, nuovo titolare del Servizio capitalizzazioni e fondi di previdenza, a membro del Comitato speciale per la amministrazione del Fondo precitato, in rappresentanza dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del prof. dott. Remo Cacciafesta, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il prof. Rodolfo Masciotti è nominato membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del prof. dott. Remo Cacciafesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(906)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia superstiti agli artigiani e ai loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1960, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 463, precitata;

Vista la nota n. 08201 del 3 ottobre 1961, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, con la quale propone la nomina dell'avv. Giorgio Quercia in rappresentanza degli artigiani a seguito del decesso dell'avv. dott. Francesco Cesario Pascali, membro del Comitato di cui trattasi;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo precitato;

Decreta:

L'avv. Giorgio Quercia è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza degli artigiani ed in sostituzione dell'avvocato dott. Francesco Cesario Pascali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(905)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla

liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si è disposta la nomina del dott. Antonino Catania a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 100317 del 3 gennaio 1962, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale suo rappresentante, in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Soppressa Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, il consigliere di 1ª classe dott. Pietro Bruno;

Decreta:

Il dott. Pietro Bruno, consigliere di 1ª classe, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Catania.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(903)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si è disposta la nomina del dott. Antonino Catania a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti, nonchè sulla liquidazione delle Federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 100317 del 3 gennaio 1962, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante, in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, il consigliere di 1ª classe, dott. Pietro Bruno;

Decreta:

Il dott. Pietro Bruno, consigliere di 1ª classe è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Catania.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(901)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si è disposto la nomina del dott. Antonino Di Piazza a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli Agricoltori, nonchè sulla liquidazione delle soppresse Federazioni nazionali ad essa aderenti in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 100317 del 3 gennaio 1962, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle soppresse Federazioni nazionali ad essa aderenti, il consigliere di 1ª classe dott. Pietro Bruno;

Decreta:

Il dott. Pietro Bruno, consigliere di 1ª classe, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Di Piazza.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(902)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti e degli ex sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1960, con i quali si è disposta la nomina del dott. Antonino Di Piazza a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti, nonchè sulla liquidazione dei disciolti sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 100317 del 3 gennaio 1962, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante, in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei disciolti sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, il consigliere di 1ª classe, dott. Pietro Bruno;

Decreta:

Il dott. Pietro Bruno, consigliere di 1ª classe è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti e degli ex sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Di Piazza.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(900)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si è disposta la nomina del dott. Antonino Di Piazza a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè sulla liquidazione delle soppresse Federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 100317 del 3 gennaio 1962, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante, in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti, il consigliere di 1ª classe, dottor Pietro Bruno;

Decreta:

Il dott. Pietro Bruno, consigliere di 1ª classe, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazióne della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Di Piazza.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(899)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 col quale è stato delimitato, fra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del Mella.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, col quale è stato, tra l'altro, delimitato ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Mella, come è indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1956, n. 3322, con il quale, ad integrazione dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, è stato precisato che il comune di Marmentino (Brescia) è anche compreso, in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Mella;

Ritenuto che, giusta la citata corografia, risulta incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Mella il comune di Nave con il territorio del comune di Caino che, con decreto presidenziale 23 gennaio 1956, n. 88, è stato staccato da quello di Nave e ricostituito in Comune autonomo;

Che il territorio del nuovo comune di Caino (Brescia) ricade anch'esso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Mella;

Che, pertanto, è opportuno integrare, con l'indicazione del comune di Caino, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, sotto il quale sono elencati i Comuni della provincia di Brescia compresi in tutto o in parte dentro il perimetro del bacino imbrifero montano del Mella, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, rimane precisato che il comune di Caino è compreso, in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Mella, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 31 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(946)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1962.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere di Verona, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la proposta del presidente dell'Ente predetto per la nomina del dott. Graziano Gallo a segretario generale, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Graziano Gallo è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Pileo », con sede nel comune di Arvier (Aosta) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1962, registro n. 2, foglio n. 286, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Pileo », con sede nel comune di Arvier (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Clusaz Bruno, presidente.

Rollet Giuseppe, vice presidente.

Vauthier Adele-Irma, Pontal Emilio e Perrier Emiliano, membri.

(869)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione di modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1962, sono state approvate, su proposta del Ministro per l'interno, le modificazioni apportate allo statuto della Associazione nazionale per la difesa della gioventù, dalla assemblea dei soci nelle sedute dell'11 aprile e 7 ottobre 1961.

(1001)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 342 l'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 189.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'ar. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1002)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Motta Camastra (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1003)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Ispica (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'ar. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1004)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 337, l'Amministrazione comunale di Pedara (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'ar. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1005)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 336 l'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 42.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1006)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 103.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1007)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Gaggi (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1008)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 343, l'Amministrazione comunale di Scicli (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 112.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1009)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1010)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in alveo del fiume Canalbianco in comune di Adria (Rovigo).

Con decreto 8 giugno 1961, n. 523, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in alveo del fiume Canalbianco, segnato nel catasto del comune di Adria (Rovigo), al foglio n. 60, mappali 399 (Ha. 0.28.90) e 406 (Ha. 0.29.50), e nel catasto del comune di Gavello (Rovigo), al foglio n. 6, mappale 72 (Ha. 0.18.10), di complessivi Ha. 0.76.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 maggio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(948)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti fluviali del torrente Gallico, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 6 marzo 1961, n. 245, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti fluviali del torrente Gallico segnati nel catasto del comune di Reggio Calabria - Sezione Villa San Giuseppe, al foglio n. 2, lettere *B* e *C*, antistanti le particelle 430 e 427, di complessivi mq. 688, ed indicati nella planimetria rilasciata il 18 agosto 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(748)

Rettifica al decreto ministeriale 7 agosto 1961, relativo alla approvazione della variante 17 al piano di ricostruzione di Frascati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1962, n. 4403/4472, a parziale rettifica del decreto ministeriale 7 agosto 1961, è stata approvata la costruzione dell'edificio per la scuola di avviamento professionale a tipo commerciale ed industriale secondo le previsioni di cui alla planimetria in scala 1:1000 annessa al citato decreto ministeriale 7 agosto 1961 ed all'uopo vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

Per l'esecuzione della cennata opera è assegnato lo stesso termine fissato per l'esecuzione del piano di ricostruzione originario di Frascati che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(792)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. » Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 gennaio 1962, i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio, commissario governativo della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. » Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 gennaio al 26 aprile 1962.

(940)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Tra produttori di latte », con sede in Raiano (L'Aquila)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 dicembre 1961, la Società cooperativa agricola « Tra produttori di latte », con sede in Raiano (L'Aquila), costituita per rogito Angeloni in data 15 giugno 1952, repertorio 2397, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Michetti Luigi.

(454)

Scioglimento dell'Unione cooperativa di Grotte Santo Stefano e Magugnano », con sede in Grotte Santo Stefano di Viterbo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1962, la « Unione cooperativa di Grotte Santo Stefano e Magugnano », con sede in Grotte Santo Stefano di Viterbo, costituita in data 28 ottobre 1947 per rogito Dobici, rep. 8553, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(538)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « L'Azione », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 gennaio 1962, l'ing. Roberto Merola è stato chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « L'Azione », con sede in Napoli, in sostituzione dell'ing. Elio Manfredi, deceduto.

(455)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro « Alere Flammam », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 gennaio 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio « Alere Flammam », con sede Napoli, composto dei signori:

Sigfrido dott. Cimmino, presidente.

Vincenzo dott. Pierro e Porfirio dott. Di Corpo, membri.

(456)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori di Pontinia », con sede in Pontinia (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1962 l'avv. Sesti Antonio è nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori di Pontinia », con sede in Pontinia (Latina), sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore al numero ord. 2 del decreto in data 15 aprile 1960.

(698)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 gennaio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma, composto delle seguenti persone:

1) dott. Michelino D'Alessandro, presidente;
2) dott. Pietro Liani, membro;
3) dott. Mario Lepri, membro.

(493)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Latteria agricola di Crema », con sede in Crema (Cremona) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1962, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Latteria Agricola di Crema » (Cremona), costituita in data 26 aprile 1941 per atto del notaio dott. Massimo Fadini ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il prof. Angelo Maria Piantelli.

(699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,84	620,95	621,01	621 —	620,85	620,85	620,95	620,85	620,90	620,90
$ Can.	591,92	591,75	591,75	591,875	591,70	591,72	591,80	591,80	591,75	591,75
Kr. Sv.	143,60	143,55	143,52	143,56	143,45	143,62	143,55	143,60	143,62	143,56
Kr. D.	90,15	90,18	90,20	90,20	90,20	90,16	90,185	90,20	90,19	90,15
Kr. N.	87,16	87,18	87,17	87,195	87,15	87,17	87,19	87,15	87,18	87,15
Fr. Sv.	120,29	120,32	120,30	120,32	120,35	120,29	120,31	120,30	120,30	120,30
Fol.	171,54	171,52	171,51	171,51	171,70	171,53	171,52	171,55	171,53	171,50
Fr. B.	12,47	12,475	12,474	12,475	12,47	12,47	12,47375	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,72	126,71	126,7275	126,65	126,71	126,70	126,70	126,72	126,70
Lst.	1747,17	1747,85	1747,80	1747,95	1748,25	1747,30	1747,90	1747,40	1747,50	1747,75
Din. occ.	155,31	155,30	155,31	155,33	155,31	155,30	155,29	155,35	155,31	155,30
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,04	24,039	24 —	24,03	24,035	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,78	21,79	21,73	21,79	21,80	21,79	21,79	21,78	21,78	21,79

Media dei titoli del 12 febbraio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id 5 % (Riforma fondiaria)	99,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1962

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	620,975
1 Dollaro canadese	591,837
1 Franco svizzero	143,555
1 Corona danese	90,192
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	171,515
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,714
1 Lira sterlina	1747,925
1 Marco germanico	155,31
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di abilitazione

L'ing. Guido Ricci, nato a Milano il 14 luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dal Politecnico di Milano il 27 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(561)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

La dottoressa Bianca Grazia Lay in Crocco, nata a Milano il 27 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 24 giugno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(717)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Angelici Lavinia, vedova Giammarco, nata a Porto San Giorgio il 24 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma l'8 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(716)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Sutto Gaino - Società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 gennaio 1962 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Sutto Gaino - Società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria), in amministrazione straordinaria, il comm. avv. Enrico Piola è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(984)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo dalla Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno (Arezzo) nonchè ad acquistare un'area edificatoria.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64235 del 23 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dall'Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno (Arezzo) il contributo di L. 5.105.000 per l'acquisto dell'area edificatoria da destinare a costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino;

2) ad acquistare a tal fine dal sig. Giovannozzi Giuseppe, al prezzo definitivo ed accettato di L. 5.105.000 il terreno sito in San Giovanni Valdarno (Arezzo) all'interno di via Eritrea, al lato sinistro della strada privata che diparte dalla via stessa della superficie di mq. 1021, distinto in catasto dalla intera particella 319 del foglio n. 9, confinante con Amunni, Secci, via Privata, Bassi, Cundari, Francini.

(671)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60023 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), dell'immobile da destinare a Centro assistenziale, sito in Sant'Elia Fiumerapido, costituito da un muro perimetrale e relativa area della superficie di mq. 117, distinto in catasto al foglio 21, mappale 668, riportato alla partita catastale n. 7434, intestato al comune di Sant'Elia Fiumerapido e del periziato valore di L. 1.270.000; attiguo a quello destinato alla scuola di avviamento professionale, con la quale verrebbe ad avere in comune l'uso di un ampio cortile interno e l'accesso alla villa comunale.

(797)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un contributo nonchè di un terreno sito in Lagosanto (Ferrara).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64237 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) di un contributo di L. 6.000.000 e del terreno sito in Lagosanto, della superficie di mq. 2745, distinto in catasto al foglio n. 18, mappale 63-*d* (rosso), confinante a nord con via Giovanni Venturini, ad ovest con canaletto scolo marginale allo stradone pedonale Bettarini ed a sud e ad est con ragioni Bulgarelli e del periziato valore di L. 549.000, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(799)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Omegna (Novara).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64236 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Asilo infantile di Omegna (Novara) di un terreno sito in Omegna, della superficie di mq. 1200 agli effetti catastali ed in realtà di mq. 1204, distinto in catasto al foglio n. 11 di Omegna ed ai mappali 165 sub *B* di are 2.00, senza estimo e 166 sub *B* di are 10.00, reddito dominicale L. 42, reddito agrario L. 21 totali aree 12,00, confinante da tre lati con la strada comunale e per il resto con le ragioni del predetto Asilo infantile di Omegna e del periziato valore di L. 3.612.000 da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(800)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Comacchio.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64274 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara):

1) di un terreno, sito in Comacchio, della superficie di mq. 2427, distinto in mappa al foglio n. 55, comune di Comacchio, scala 1:4000, con i mappali 14-*u* (nero), terreno sterile della superficie di Ha 0,2030 senza reddito; mappale 14-*ar* (rosso) della superficie di Ha 0,0120 sterile; mappale 14-*as* (rosso) di Ha. 0,0072 sterile; 14-*av* (rosso) della superficie di Ha 0,0185 confinante a levante con lo stradello pedonale di futura realizzazione lungo la strada di circonvallazione sud, ora provincializzata, a nord ed a sud con le aree destinate a sede di strade senza nome da iscriversi nell'elenco delle strade comunali; a ponente con area distinta in catasto con il mappale 14-*v*, e del periziato valore di L. 4.368.600, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino;

2) di un contributo di L. 8.000.000 quale concorso nella spesa di costruzione della Casa stessa.

(793)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Castiglion Fiorentino.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64275 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) del terreno sito in Castiglion Fiorentino, viale Trieste, della superficie di mq. 771, distinto in catasto al foglio n. 43, particella 112, rata *B* al catasto urbano alla partita 5900, sezione *B*, particelle 1062 e 1063, confinante con la proprietà del comune di Castiglion Fiorentino, via del Purgo, Pierleoni M. A., e del periziato valore di L. 385.500, da destinare a costruzione di un Centro assistenziale.

(794)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Ribera (Agrigento).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64276 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Ribera (Agrigento), del terreno sito in Ribera, della superficie di mq. 1570, distinto in catasto all'art. 1009, intestato al comune di Ribera, foglio n. 8, particella n. 243, di forma rettangolare, delimitato da quattro via pubbliche: via Libertà, via Pintaloro, via Navarro e via Conceria e del periziato valore di L. 7.065.000 da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(795)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Castelvetrano (Trapani).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64277 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani), del terreno sito in Castelvetrano, largo Ungheria della superficie di mq. 1730, distinto in catasto all'art. 2664, terreni, intestato al comune di Castelvetrano, map. 67, particella 137, terreno sterile in contrada Stresatto, confinante a est con la via Sciacca, a sud con largo Ungheria, a nord col prolungamento di via Rattazzi, ad ovest con proprietà di Maniscalco Gaetano, da staccarsi dalla stessa particella 137, e del periziato valore di L. 3.460.000, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono attualmente disponibili cento posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti cento posti, otto sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

f) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

l) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *g*), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

L'elevazione di cui alle lettere *i*) ed *l*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, oppure operai dello Stato in possesso degli altri necessari requisiti.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) avere il godimento dei diritti politici.

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, ed essere di statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del governo di Trieste, al Commissariato del governo di Trento e alla questura di Aosta.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o salariati delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto rispettivamente alla prefettura della Provincia, o al Commissariato generale del governo di Trieste, o al Commissariato del governo nel Trentino-Alto Adige o al questore di Aosta, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera B) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere - francese, inglese o tedesca - diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che disiderano concorrere anche agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo

estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

m) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i *seguenti documenti*:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli, previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 6;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 300, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere *specificatamente menzionata*, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 300 per ogni foglio o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto. I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato, in carta da bollo da L. 100, del comando del Corpo al quale appartengono;

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 300, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o salariati in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, o che siano in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esibire in luogo del documento di cui alla lettera *d*) del precedente art. 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo o del reparto al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti

articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempreché i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo — per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1 — della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8) delle materie in esame.

I candidati che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di italiano consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1962

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1962
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 288. — MARTORELLA

ALLEGATO

(Modello della domanda
in carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . . . .; 5) di aver adempiuto agli obblighi militari; 6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .; 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza.

. . . . . . addì . . . .

Firma e indirizzo

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione statale con la qualifica di segre-

tario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere - francese, inglese o tedesca - diversa da quella scelta come obbligatoria).

(652)

Concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Livorno e della provincia di Cosenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti con i quali sono stati collocati a riposo, a decorrere dal 1° marzo 1962, il segretario generale di prima classe titolare della segreteria generale del comune di Livorno ed il segretario generale di 1ª classe titolare della provincia di Cosenza;

Ritenuta la opportunità di indire i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali anzidette;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe del comune di Livorno e della provincia di Cosenza della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare; i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200 corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quali risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 1° febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(954)

Concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nei comuni di Gubbio (Perugia) e Salsomaggiore (Parma).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Gubbio (Perugia) e Salsomaggiore (Parma) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 1° febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(955)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.